



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Città Metropolitana di MESSINA

Piazza Aldo Moro, n.29 – Santa Domenica Vittoria

Mail: info@comunesdv.it

Pec: comunesantadomenicavittoria@pec.it

Cap.98030

Tel.095/925385 –

fax 095/925386

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 31/5/2019

OGGETTO: GESTIONE CONTROLLATA DELLA COMBUSTIONE IN LOCO DI PICCOLI CUMULI DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE

IL SINDACO

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, art. 15 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;

Visto il D.Lgs n° 112/1998 che prevede la lotta agli incendi boschivi nelle Attività di Protezione Civile;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 152/2006 che classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

Visto il nuovo art. 185 del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n° 205 del 03/12/2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b, paglia, sfalci e potatura, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energie da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Visto che l'interpretazione restrittiva del nuovo art. 185 del T.U.A. fa ritenere che la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006;

Atteso che le sollecitazioni delle organizzazioni agricole ed in particolare degli operatori di piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali e a prevalente valenza agricola, relativamente al bruciamento dei residui vegetali, hanno fatto sì che con il decreto n° 91/2014 si è provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs 152/2006, affinché i Comuni possano, con proprie ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

Vista la nuova disposizione, di cui all'art. 14-comma 8- lett.b del D.L. 91/2014, che inserisce nell'art. 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6 e stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materia è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

Rilevato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti, abbandonati e con la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni posti sia

all'interno che all'esterno dei perimetri urbani comporta il proliferare di vegetazione spontanea di rovi e sterpaglia che per le elevate temperature estive sono causa di incendi;

Accertata la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare azioni che possano

costituire pericolo di incendi e permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del comma 6 dell'art. 256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014 e consentire quando possibile, per modalità, tempi e luoghi il bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione;

Vista la legge 21/1112000, n° 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 -comma 3- lett. c),d) ed e) che prevedono l'individuazione dei periodi, delle aree a rischio di

incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

Atteso che nel territorio comunale è diffusa la coltivazione di nocciole, ulivi e prodotti ortolizi a

carattere familiare, ubicati soprattutto in terreni acclivi e/o in zone isolate, con conseguente difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito e al trasporto di rifiuti vegetali ad appositi centri di smaltimento;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 24 della direttiva 19 novembre 2008, n° 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 14 c. 8 del D.L. 24/06/2014, n° 91, in G.U.R.I. del 24/06/2014 ha aggiunto il comma 6- bis all'art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.lvo 152/2006 e s.m.i.

Atteso che con la legge n. 116 dell' 11/08/2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo,

la tutela dell'ambiente e il rilancio e lo sviluppo delle imprese, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, il suddetto decreto legge n° 91 del'anno 2014 è stato convertito.

ORDINA

1. Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli incolti adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione di incendi.

2. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1 giugno al 30 settembre;

3. Dal 1 giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

○ la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00.

○ dall'accensione alla fase dello spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;

O possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature e ripuliture;

O è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da sud-est (scirocco)

AVVERTE

Nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e nello specifico in tali zone:

- 1) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) Per cinque anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia;

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge 353/2000.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

1. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;

2) nel caso di trasgressione e divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 e non superiore a 413,00 euro;

3) la trasgressione al divieto di realizzazione edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della Legge n. 47/85 e.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;

Condanne penali

Si applicano gli art. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione lavori in danno

Nei casi di inerzia da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi all'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresenta un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere di sostituzione realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti ed abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate:

-Amministrativamente:

a) con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D.Lvo 267/2000)

b) con la sanzione da € 52,00 a € 258,00 (art. 40 L.R. 16/1996)

c) con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 59 e art. 17 bis, comma 1, T.U.L.P.S.) da applicarsi

con le procedure stabilite dalla legge 24/11/1981, n° 689, per le violazioni alla presente ordinanza

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente, nonché trasmessa:

ALLA PREFETTURA DI MESSINA
AL DISTACCAMENTO FORESTALE DI FLORESTA;
ALLA LOCALE STAZIONE DEICARABINIERI;
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;
ALLE GUARDIA PARCO DEL "PARCO DEI NEBRODI".
ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi della Legge 06112/1971, n° 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.

A norma della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni si informa che responsabile del presente procedimento è il responsabile dell'area tecnica.

Le forze dell'Ordine, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che annulla e sostituisce ogni altro precedente provvedimento in materia.

